r_piemon - Rep. DD-A16 10/10/2024.0000787.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLA MOLINA La presente copia informatica è conforme al documento originale ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento cartaceo è conservato negli archivi di Regione Piemonte

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 787/A1603B/2024 **DEL 10/10/2024**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1603B - Servizi ambientali

OGGETTO: Rettifica per mero errore materiale della D.D. n 739/A1603B/2024 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Impianto di trattamento dei fanghi con digestione anaerobica ed estrazione del biometano, localizzato nel Comune di Fossano (CN)".

Vista

La D.D. n. 739/A1603B/2024 del 25/09/2024 di esclusione del progetto denominato "Impianto di trattamento dei fanghi con digestione anaerobica ed estrazione del biometano, localizzato nel Comune di Fossano (CN)" dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 19, 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006.

Rilevato che:

nella premessa e nel dispositivo del provvedimento in oggetto, in merito alle categorie progettuali espresse ai sensi dell'allegato B della L.R. 13/2023 per mero errore materiale è stata erroneamente citata la cat *B.7s "Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)* in luogo della *categoria* B.7.v)" impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti".

Ritenuto pertanto di rettificare la D.D. n. 739/A1603B/2024 del 25/09/2024 come segue:

il paragrafo:
"*Rilevato che l'intervento in progetto non presenta particolari criticità dal punto di vista ambientale e che le problematiche evidenziate nel corso dell'OTR e della Conferenza di Servizi possono comunque essere risolte mediante specifici ulteriori approfondimenti progettuali da effettuare nelle fasi progettuali successive e mediante la formulazione di alcune condizioni ambientali riportate di seguito in allegato; si ritene, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del D.Lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dalla fase di valutazione di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 e ss. del D.Lgs. 152/2006 per ambedue le categorie progettuali dell'allegato B della L.R. 13/2023:*

• *B.7s "Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);*

r_piemon - Rep. DD-A16 10/10/2024.0000787.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLA MOLINA La presente copia informatica è conforme al documento originale ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento cartaceo è conservato negli archivi di Regione Piemonte

• B.7.z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno".

È sostituito da:

rilevato che l'intervento in progetto non presenta particolari criticità dal punto di vista ambientale e che le problematiche evidenziate nel corso dell'OTR e della Conferenza di Servizi possono comunque essere risolte mediante specifici ulteriori approfondimenti progettuali da effettuare nelle fasi progettuali successive e mediante la formulazione di alcune condizioni ambientali riportate di seguito in allegato; si ritene, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del D.Lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dalla fase di valutazione di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 e ss. del D.Lgs. 152/2006 per ambedue le categorie progettuali dell'allegato B della L.R. 13/2023:

• B.7.v)" impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti";

• B.7.z.b) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno".

Nel dispositivo il secondo punto del paragrafo:
- di dare atto che gli esiti del presente provvedimento riguardano la fase di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale di cui alla categoria progettuale B.7s dell'allegato B della L.R. 13/2023 e comprendono gli esiti della fase di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza Provinciale di cui alla categoria progettuale B.7.z.b) riferiti al medesimo allegato;

È sostituito da:
- di dare atto che gli esiti del presente provvedimento riguardano la fase di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale di cui alla categoria progettuale B.7v dell'allegato B della L.R. 13/2023 e comprendono gli esiti della fase di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza Provinciale di cui alla categoria progettuale B.7.z.b) riferiti al medesimo allegato;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241/1990;
- la Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

r_piemon - Rep. DD-A16 10/10/2024.0000787.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLA MOLINA La presente copia informatica è conforme al documento originale ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento cartaceo è conservato negli archivi di Regione Piemonte

- il D.Lgs. n. 42/2004;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2023;
- la L.R. n. 45/1989;
- la L.R. n. 23/2008;
- la Direttiva 2000/60/CE;
- la Direttiva 91/271/CE.;

DETERMINA

- di rettificare la D.D. n 739/A1603B/2024 come specificato in premessa;

- di dare atto che pertanto il testo della determinazione sopra richiamata risulta modificato come riportato nell'allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che gli effetti prodotti dagli esiti istruttori decorrono dalla data della precedente D.D. n. 739/A1603B/2024 del 25/09/2024 di conclusione del procedimento;

- di dare atto, inoltre, che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 7 della L.R. 13/2023 a cui sarà allegata la Determina Dirigenziale D.D. n 739/A1603B/2024 rettificata.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013, http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente.

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali)
Firmato digitalmente da Paola Molina

r_piemon - Rep. DD-A16 10/10/2024.0000787.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLA MOLINA La presente copia informatica è conforme al documento originale ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento cartaceo è conservato negli archivi di Regione Piemonte

ATTO DD 739/A1603B/2024 RETTIFICATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1603B - Servizi ambientali

OGGETTO: D.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 13/23 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "impianto di trattamento dei fanghi con digestione anaerobica ed estrazione del biometano, localizzato nel Comune di Fossano (CN)" - proponente Società ALPI ACQUE S.P.A Cat. B.7.v - Pos. 2024-03 VER

Premesso che:

- in data 18 marzo 2024, il sig. Claudio Careglio, in qualità di delegato del Legale Rappresentante della Società ALPI ACQUE S.P.A, ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale istanza di avvio della Fase di verifica della procedura di verifica di VIA ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto denominato: "Impianto di trattamento dei fanghi con digestione anaerobica ed estrazione del biometano, localizzato nel Comune di Fossano (CN)".

Il progetto prevede l'ottimizzazione della gestione dei fanghi ed il recupero energetico mediante produzione di biogas.

La domanda**,** unitamente ai relativi allegati, è stata presentata dalla società ALPI ACQUE S.P.A. tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23/03/2015, n. 28-1226, che consente di ottemperare in via informatica anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico, di cui all'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale sulla base delle indicazioni dell'art. 5 della l.r. 13 del 19 luglio 2023 e in applicazione della d.g.r. n. 14-8374 del 29 marzo 2024, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione Ambiente, energia e territorio (Settore Servizi Ambientali), la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni, Agricoltura e cibo e Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile trasporti e logistica, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze per l'approccio integrato all'istruttoria.

Il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, in accordo con i competenti uffici del Settore Servizi Ambientali ha svolto la fase di verifica della completezza e dell'adeguatezza della documentazione presentata, di cui al comma 2, art. 19 del D.Lgs. 152/2006, a seguito della quale non è stato necessario procedere alla richiesta di integrazioni.

Il Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, in data 25/03/2024, ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché l'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito del quale, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni.

Dato atto che:

r_piemon - Rep. DD-A16 10/10/2024.0000787.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLA MOLINA La presente copia informatica è conforme al documento originale ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento cartaceo è conservato negli archivi di Regione Piemonte

con nota prot. n. 66951 del 10 Aprile 2024 è stato convocato l'Organo Tecnico Regionale al fine di acquisire i contributi e/o pareri di competenza da parte di ognuno dei Soggetti titolati ad esprimersi sugli eventuali impatti ambientali del progetto.

L'istanza presentata, avente per oggetto la realizzazione del progetto denominato "Impianto di trattamento dei fanghi con digestione anaerobica ed estrazione del biometano, localizzato nel comune di Fossano (CN)", relativamente alla categoria progettuale n. B.7.v) di cui alla L.r. 13/23, contiene all'interno del progetto anche le caratteristiche proprie delle categorie progettuali di VIA attinenti al trattamento dei rifiuti di competenza provinciale.

A seguito della comunicazione da parte della Provincia di Cuneo, nota prot. n. 87247 del 10/05/2024, di avvio della procedura integrata di verifica di VIA di competenza provinciale, l'istruttoria dell'intero progetto viene svolta in modalità congiunta, concordando nel ritenere la categoria prevalente quella attinente all'impianto di depurazione acque reflue.

Nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo Tecnico Regionale, il Responsabile del procedimento, ha indetto, in data 13 Giugno 2024, la Conferenza di Servizi per l'istruttoria della fase di verifica, alla quale sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 5 comma 1 lettera s del d. lgs 152/2006 e l'Arpa Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo Tecnico regionale, ai sensi dell'art.6 della L.R. 13/2023.

Come riportato nel resoconto della Conferenza di Servizi del 13/06/2024 "la procedura in essere darà atto delle Verifiche di assoggettabilità a VIA riferite sia alla categoria progettuale dell'impianto di depurazione che alla categoria progettuale del trattamento dei rifiuti, integrando i due procedimenti".

Preso atto che:

la documentazione integrativa indicava come categoria progettuale secondaria la categoria B.7.z.b) dell'allegato B della L.R. 13/2023 e che la Provincia di Cuneo concordava in sede di conferenza dei Servizi e confermava tale posizione in sede di conferenza asincrona della seduta dell'Organo tecnico regionale allargato alla Provincia rendendo il contributo per le due categorie progettuali di verifica di assoggettabilità a VIA.

Visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo Tecnico Regionale in sede istruttoria, visti i pareri provenienti dai soggetti interessati e titolati ad esprimersi di cui all'art. 5 comma 1 lettera s del d. lgs 152/2006, di seguito elencati:

- Arpa Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Ovest prot. n. 108909 del 14/06/2024 e prot.n. 151246 del 09/09/2024;
- Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio prot. n. 93894 del 21/05/2024 e prot. n. 147635 del 03/09/2024 ;
- Aipo: prot. Num 76908 del 23/04/2024
- Comune di Fossano prot. n. 111539 del 19/06/2024

Visto il verbale della riunione dell'Organo Tecnico Regionale prot. n. 105594 del 16/06/2024 e il verbale della conferenza di servizi, prot. n.115499 del 26/06/2024; valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto sia della documentazione progettuale che delle integrazioni ritenute esaustive.

Rilevato che l'intervento in progetto non presenta particolari criticità dal punto di vista ambientale e che le problematiche evidenziate nel corso dell'OTR e della Conferenza di Servizi possono comunque essere risolte mediante specifici ulteriori approfondimenti progettuali da effettuare nelle fasi progettuali successive e mediante la formulazione di alcune condizioni ambientali riportate di seguito in allegato; si ritene, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del D.Lgs. 152/2006, di escludere il progetto in oggetto dalla fase di valutazione di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 e ss. del D.Lgs. 152/2006 per ambedue le categorie progettuali dell'allegato B della L.R. 13/2023:

- B.7.v)" impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti";

r_piemon - Rep. DD-A16 10/10/2024.0000787.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLA MOLINA La presente copia informatica è conforme al documento originale ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento cartaceo è conservato negli archivi di Regione Piemonte

- B.7.z.b) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno”.

Tutto ciò premesso e considerato, visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi e dell’Organo Tecnico Regionale, i pareri e i contributi tecnici acquisiti; in accordo con il Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale; in conformità con gli indirizzi in materia, verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 e attestato che la presente determinazione non produce effetti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. n. 42/2004;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2023**;**
- la L.R. n. 45/1989;
- la L.R. n. 23/2008;
- la d.g.r. n. 14-8374 del 29 marzo 2024

DETERMINA

- di escludere il progetto denominato “impianto di trattamento dei fanghi con digestione anaerobica ed estrazione del biometano, localizzato nel Comune di Fossano (CN)” dal procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 19, 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali inerenti le successive fasi di progettazione e la fase realizzativa delle opere, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali negativi e significativi, e al rispetto delle condizioni e misure supplementari vincolanti ai fini del rilascio, nelle successive fasi procedurali, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento. Il progetto dovrà rispettare le condizioni ambientali dettagliatamente illustrate nell’Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che gli esiti del presente provvedimento riguardano la fase di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale di cui alla categoria progettuale B.7v dell’allegato B della L.R. 13/2023 e comprendono gli esiti della fase di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza Provinciale di cui alla categoria progettuale B.7.z.b) riferiti al medesimo allegato;

- di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente le fasi di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere ed alla manutenzione

r_piemon - Rep. DD-A16 10/10/2024.0000787.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLA MOLINA La presente copia informatica è conforme al documento originale ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento cartaceo è conservato negli archivi di Regione Piemonte

ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici atti a garantire la Sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore;

- di dare atto, inoltre, che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 7 della L.R. 13/2023.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013, http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente.

LA DIRIGENTE (A1603B – Servizi ambientali)

Firmato digitalmente da Paola Molina

r_piemon - Rep. DD-A16 10/10/2024.0000787.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLA MOLINA La presente copia informatica è conforme al documento originale ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento cartaceo è conservato negli archivi di Regione Piemonte

ALLEGATO A

D.lgs. 152/2006 art. 19 e l.r. 13/23 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Impianto di trattamento dei fanghi con digestione anaerobica ed estrazione del biometano, localizzato nel Comune di Fossano (CN)” - proponente Società ALPI ACQUE S.P.A Cat. B.7.v - Pos. 2024-03 VER

Elenco delle condizioni ambientali di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e delle altre condizioni e misure supplementari.

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 104/2017.

Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD “Precisazioni relative alla fase successiva all’emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite”, il proponente è tenuto a ottemperare alle “condizioni ambientali” contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo. In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa facendo riferimento al modulo reperibile al seguente

link:https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all’ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2 della L.R. 13/2023, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l’inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all’attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto. Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi, inerenti gli eventuali titoli abilitativi, sono controllate mediante le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

r_piemon - Rep. DD-A16 10/10/2024.0000787.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLA MOLINA La presente copia informatica è conforme al documento originale ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento cartaceo è conservato negli archivi di Regione Piemonte

Raccomandazioni:

- Si evidenzia che l'indicazioni prescrittive fornite da Arpa Piemonte "Dipartimento territoriale di Cuneo" PIEMONTE SUD-OVEST e dalla Provincia di Cuneo riguardanti le successive fasi autorizzatorie andranno recepite nelle fasi istruttorie ad esse dedicate.

- Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici si prende atto della necessità di ottenere la variante al PRGC come descritto nell'allegato 5 nella documentazione integrativa prot. num 140024 del 07/08/2024

- Si raccomanda, per le successive fasi procedurali, di ricorrere al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del d.lgs 42/2004, tenuto conto la documentazione di progetto rispetti i criteri e i contenuti specificati nell'allegato al D.P.C.M. 12/12/2005;

- Si rammenta, che il progetto definitivo dei nuovi interventi,dovrà essere conforme alle prescrizioni delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte.

- Si raccomanda che i lavori dovranno essere svolti con una corretta gestione delle terre e rocce da scavo e la documentazione relativa dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente pertanto se classificabili come sottoprodotti nel rispetto del D.P.R. 120/2017 oppure se come rifiuti ai sensi della Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- Si raccomanda durante la successiva fase di Autorizzazione Ambientale di integrare le valutazioni sull'assoggettabilità al D.Lgs.105/2015 dell'impianto in oggetto tenendo conto di quanto indicato nel "Quesito 22", approvato dal tavolo di Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs.105/2015 (rif. verbale n. 16 del 04/07/2022), considerando la quantità complessiva di biogas presente in impianto e specificando altresì per tutte le apparecchiature presenti i parametri di esercizio (temperatura e pressione) utili per la corretta stima della densità del biogas/biometano e del relativo massimo quantitativo. Sarebbe inoltre necessario specificare le eventuali ulteriori sostanze/miscele pericolose, rientranti nelle parti 1-2 dell'allegato 1 del D.Lgs. 105/2015, di cui si dovrebbe tenere conto come ulteriore contributo alle sopracitate sommatorie di cui alla nota 4 del citato allegato.

- Si raccomanda, secondo quanto previsto dall'art 110 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che dovrà essere garantito l'invio al recupero dei fanghi prodotti dall'impianto, a tal fine, nella successiva fase autorizzativa, dovranno essere previste idonee procedure di monitoraggio sui rifiuti in ingresso e sui fanghi prodotti.

- Si raccomanda, in fase di progettazione esecutiva, che siano previste idonee misure di contenimento delle emissioni diffuse e in particolare per quanto riguarda l'off-gas prodotto.

r_piemon - Rep. DD-A16 10/10/2024.0000787.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PAOLA MOLINA La presente copia informatica è conforme al documento originale ai sensi dell'art 22 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento cartaceo è conservato negli archivi di Regione Piemonte

Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam

1. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere preventivato un sistema di blocco di emergenza dell'immissione al depuratore dei ricircoli provenienti dall'impianto di trattamento rifiuti e produzione di biometano, asservito ad opportuni sistemi di rilevazione ed allarme; (Soggetto competente per la verifica Provincia di Cuneo).

2. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere assicurata la misura dei quantitativi di biogas effettivamente avviati a combustione in torcia, nonché la sistematica rilevazione ed interpretazione delle circostanze nelle quali la torcia medesima entra in funzione; (Soggetto competente per la verifica Provincia di Cuneo).